



**Città di Bra**

## **PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

### **ADEGUAMENTO IN BASE ALLE PREVISIONI DEL P.R.G.C. VIGENTE E DELLA PRIMA VARIANTE PARZIALE AL P.R.G.C.**

Progetto Preliminare: delibera del C.C. n. 40 del 24 / 07 / 2017

Progetto Definitivo: delibera del C.C. n. \_\_\_ del \_\_\_ / \_\_\_ / \_\_\_

Progetto:  
Ing. Giulio Pignatta

Dirigente della Ripartizione Urbanistica, Ambiente, Territorio e Attività Produttive:  
Arch. Benvenuta Reinero

Responsabile del procedimento:  
Ing. Emanuele Rambaudi

elaborato:

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA**

## INDICE

0.	PREMESSE.....	2
0.1.	MOTIVAZIONE DELLA REVISIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA .....	2
0.2.	FUNZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	2
0.3.	MODALITÀ DI REVISIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA.....	5
0.4.	PRINCIPI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO .....	6
0.5.	ACQUISIZIONE DATI AMBIENTALI ED URBANISTICI .....	7
0.6.	PARTICOLARITÀ DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE .....	7
1.	FASE I.....	8
1.1.	FINALITÀ E AZIONI PREVISTE .....	8
1.2.	ATTUAZIONE DELLA FASE OPERATIVA.....	8
1.2.1.	<i>CENTRO STORICO.....</i>	8
1.2.2.	<i>ZONE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALI.....</i>	8
1.2.3.	<i>ZONE PER ATTIVITÀ ECONOMICHE .....</i>	9
1.2.4.	<i>ZONE PER ATTIVITÀ DI INTERESSE COLLETTIVO.....</i>	10
1.2.5.	<i>ZONE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE GENERALE.....</i>	10
1.2.6.	<i>ZONE PER SERVIZI PUBBLICI.....</i>	11
1.2.7.	<i>UNITÀ DI PAESAGGIO / INSEDIAMENTI DI PRESIDIO DEI PAESAGGI AGRARI.....</i>	12
2.	FASE II.....	13
2.1.	FINALITÀ E AZIONI PREVISTE .....	13
2.2.	ATTUAZIONE DELLA FASE OPERATIVA.....	13
2.2.1.	<i>ZONE PER ATTIVITÀ RESIDENZIALI.....</i>	13
2.2.2.	<i>ZONE PER ATTIVITÀ ECONOMICHE .....</i>	16
2.2.3.	<i>ZONE PER ATTIVITÀ DI INTERESSE COLLETTIVO.....</i>	16
2.2.4.	<i>ZONE PER SERVIZI PUBBLICI.....</i>	16
2.2.5.	<i>UNITÀ DI PAESAGGIO / INSEDIAMENTI DI PRESIDIO DEI PAESAGGI AGRARI.....</i>	17
3.	FASE III.....	18
3.1.	FINALITÀ E AZIONI PREVISTE .....	18
3.2.	ATTUAZIONE DELLA FASE OPERATIVA.....	19
4.	FASE IV.....	20
4.1.	FINALITÀ E AZIONI PREVISTE .....	20
4.2.	INSERIMENTO DELLE FASCE CUSCINETTO .....	20
4.2.1.	<i>INSERIMENTO DI FASCE CUSCINETTO CON MODALITÀ DIFFORMI RISPETTO AI CRITERI GENERALI .....</i>	21
4.2.2.	<i>ACCOSTAMENTI CRITICI RESIDUI.....</i>	23
4.3.	AREE PER MANIFESTAZIONI DI CARATTERE TEMPORANEO .....	24
4.4.	FASCE DI PERTINENZA PREVISTE PER LE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI.....	25

## **0. PREMESSE**

### **0.1. MOTIVAZIONE DELLA REVISIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

A seguito dell'approvazione del nuovo P.R.G.C. della Città di Bra con D.G.R. n. 27-7294/2014 e della successiva Variante Parziale n° 1, è divenuto formalmente e praticamente impossibile aggiornare il vigente Piano di Classificazione Acustica allo strumento urbanistico:

- formalmente, in quanto la ridefinizione generale delle zone urbanistiche ha fatto mancare la corrispondenza tra zona urbanistica e classe acustica alla base dalla quale trae origine la classificazione acustica stessa;
- praticamente, in quanto procedendo all'aggiornamento considerando singolarmente variazioni apportate al Piano Regolatore, verrebbe a mancare la possibilità di classificare secondo criteri uniformi aree di pari destinazione d'uso.

L'Amministrazione della Città di Bra ha pertanto determinato di procedere ad un adeguamento complessivo del Piano di Classificazione Acustica.

Tale revisione risulta inoltre opportuna in considerazione del disallineamento esistente tra nuovo P.R.G.C. e Piano di Classificazione Acustica vigente, strumenti concepiti a partire da differenti basi cartografiche; il disallineamento in vari casi è tale da rendere oggettivamente complicata la lettura comparata dei due piani.

Si pone infine l'esigenza di disporre del Piano di Classificazione Acustica in formato idoneo all'integrazione nel Sistema Informativo Territoriale esistente.

### **0.2. FUNZIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

Il Piano di Classificazione Acustica prevede la suddivisione del territorio comunale nelle sei classi di destinazione d'uso definite nella Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore". A ciascuna classe sono associate delle definizioni relative alla qualità degli insediamenti e dei limiti numerici da rispettare per le sorgenti sonore fisse.

Le definizioni riportate dal decreto sono:

- CLASSE I - Aree particolarmente protette - Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo e allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
- CLASSE II - Aree prevalentemente residenziali - Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.
- CLASSE III - Aree di tipo misto - Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico

veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano di macchine operatrici.

- CLASSE IV - Aree di intensa attività umana - Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali, le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
- CLASSE V - Aree prevalentemente industriali - Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
- CLASSE VI: Aree esclusivamente industriali - Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Le definizioni hanno una duplice funzionalità:

1. nella fase di redazione del Piano, esse guidano l'attribuzione delle classi;
2. nella fase di implementazione, condizionano la tipologia di interventi attuabili.

Le definizioni, nel condizionare la tipologia di interventi attuabili, rappresentano un vincolo più generico e passibile di interpretazione rispetto alle definizioni di P.R.G.C., ed il Piano di Classificazione Acustica è per sua genesi subordinato allo strumento urbanistico.

La necessità di ottenere la coerenza tra gli strumenti fa però sì che il Piano di Classificazione Acustica svolga una sua propria funzione pianificatoria indiretta, condizionando cioè lo strumento urbanistico principale.

Il principio cardine del processo di pianificazione è il divieto di accostamento tra classi non in successione, ovvero l'obbligo di "scalare" le destinazioni d'uso dal punto di vista delle caratteristiche acustiche. Questo pone in relazione la classificazione di ciascuna area con quelle circostanti, introducendo nella pianificazione quelle che sono le problematiche delle emissioni rumorose, le quali per loro natura hanno effetti di massimo interesse non nel contesto nel quale vengono generate ma per le loro ricadute sul territorio circostante.

I limiti applicabili alle emissioni sonore delle sorgenti fisse sono i limiti di emissione, assoluti di immissione e differenziali di immissione stabiliti dal D.P.C.M. 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore":

- i valori limite di emissione fanno riferimento alle emissioni medie nel periodo di attività e sono da verificarsi in facciata ai ricettori esposti e, in generale, in corrispondenza degli spazi utilizzati da persone e comunità (la definizione del limite applicabile ad ogni fattispecie dipende dalla Classe Acustica ad essa attribuita dal vigente Piano di Classificazione Acustica);

- i valori limite assoluti di immissione fanno riferimento ai livelli sonori ambientali complessivi rilevati con riferimento alla fascia oraria 6:00-22:00 (periodo diurno) e 22:00-6:00 (periodo notturno) e sono da considerarsi applicabili all'intero territorio, ovvero direttamente al confine tra diverse proprietà o al confine di ciascuna area con classe acustica omogenea (anche in questo caso il limite applicabile dipende dalla Classe Acustica di appartenenza);
- i limiti differenziali di immissione fanno riferimento alla differenza algebrica tra il livello ambientale  $L_A$  valutato in presenza della specifica sorgente in esame ed il livello residuo di riferimento  $L_R$ , ovvero del livello ambientale valutato in assenza della medesima (questi limiti sono applicabili indipendentemente dalla Classe Acustica di appartenenza, salvo esenzione in caso di appartenenza alla classe VI).

Il Piano di Classificazione Acustica pertanto stabilisce 2 dei 3 limiti applicabili alle sorgenti fisse, mentre influisce sul terzo (limite di immissione differenziale) solo in relazione all'esclusione dell'applicabilità per la Classe VI.

I limiti numerici assegnati alle classi acustiche sono illustrati nelle tabelle seguenti.

<b>Classe Acustica I</b>	<b>Diurno</b>	<b>Notturmo</b>
<i>Valori limite di emissione:</i>	45 dBA	35 dBA
<i>Valori limite di immissione:</i>	50 dBA	40 dBA

<b>Classe Acustica II</b>	<b>Diurno</b>	<b>Notturmo</b>
<i>Valori limite di emissione:</i>	50 dBA	40 dBA
<i>Valori limite di immissione:</i>	55 dBA	45 dBA

<b>Classe Acustica III</b>	<b>Diurno</b>	<b>Notturmo</b>
<i>Valori limite di emissione:</i>	55 dBA	45 dBA
<i>Valori limite di immissione:</i>	60 dBA	50 dBA

<b>Classe Acustica IV</b>	<b>Diurno</b>	<b>Notturmo</b>
<i>Valori limite di emissione:</i>	60 dBA	50 dBA
<i>Valori limite di immissione:</i>	65 dBA	55 dBA

<b>Classe Acustica V</b>	<b>Diurno</b>	<b>Notturmo</b>
<i>Valori limite di emissione:</i>	65 dBA	55 dBA
<i>Valori limite di immissione:</i>	70 dBA	60 dBA

<b>Classe Acustica VI</b>	<b>Diurno</b>	<b>Notturmo</b>
<i>Valori limite di emissione:</i>	65 dBA	65 dBA
<i>Valori limite di immissione:</i>	70 dBA	70 dBA

È fondamentale a tale proposito osservare che:

1. dal punto di vista di una sorgente disturbante è di importanza non tanto la classe acustica attribuita alla porzione di territorio nella quale essa è situata quanto classe acustica attribuita alle porzioni di territorio nelle quali ricadono i ricettori potenzialmente disturbati;
2. i limiti di immissione differenziale, a cui applicazione dipende solo in limitata misura dal Piano di Classificazione Acustica, risultano nella maggioranza delle situazioni reali quelli maggiormente restrittivi e quindi di maggiore interesse per le attività produttive.

### **0.3. MODALITÀ DI REVISIONE DEL PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA**

La Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 s.m.i. “Disposizioni per la tutela dell’ambiente in materia di inquinamento acustico.” tratta l’argomento all’art. 7 (“Procedura di approvazione della classificazione acustica”), che si riporta integralmente a seguire.

La revisione del Piano deve quindi seguire, dal punto di vista procedurale, gli stessi passaggi previsti per la prima approvazione.

*1. Il comune avvia la procedura di approvazione della classificazione acustica trasmettendo alla provincia e ai comuni limitrofi l’elaborato contenente la proposta di zonizzazione acustica e, contestualmente, ne dà avviso tramite affissione all’albo pretorio per almeno trenta giorni, con l’indicazione dell’ufficio comunale in cui la proposta è disponibile all’esame da parte del pubblico. L’avvio di procedura viene reso noto anche tramite pubblicazione sul BUR. Entro i successivi sessanta giorni ogni soggetto interessato presenta al comune e alla provincia proposte e osservazioni.*

*2. Entro centoventi giorni dall’avvio della procedura, la provincia e i comuni limitrofi possono avanzare rilievi e proposte.*

*3. Decorso il termine di cui al comma 2, il comune adotta la classificazione acustica, tenendo conto delle osservazioni avanzate dal pubblico e recependo gli eventuali rilievi della provincia e dei comuni limitrofi, oppure motivando puntualmente il mancato recepimento.*

*4. Qualora insorga conflitto tra comuni limitrofi in merito alla zonizzazione di aree confinanti, la provincia, esperito un tentativo di conciliazione e convocata, eventualmente, la conferenza dei servizi delle amministrazioni interessate ai sensi dell’articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), da ultimo modificato dall’articolo 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191, in caso di mancato accordo, adotta le opportune determinazioni, vincolanti per i comuni.*

*5. Il comune invia alla Regione, alla provincia e all’ARPA, copia del provvedimento definitivo di classificazione, completo di tutti gli elaborati, e provvede a dare notizia dell’avvenuta approvazione mediante avviso da pubblicarsi sul BUR e con ogni altro mezzo ritenuto idoneo.*

*6. Modifiche o revisioni della classificazione acustica sono adottate con la procedura di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5.*

#### 0.4. PRINCIPI PER LA CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO

La Legge Regionale 20 ottobre 2000, n. 52 s.m.i. stabilisce dei criteri fondamentali per l'elaborazione del Piano di Classificazione Acustica:

- il PCA deve “aggregare le zone acusticamente affini sotto il profilo della destinazione d'uso, al fine di evitare un'eccessiva frammentazione”;
- il PCA deve “considerare la vocazione intrinseca e l'evoluzione storica dello sviluppo del territorio”;
- devono essere evitati salti di classe, ovvero “ad eccezione dei casi in cui esistano evidenti discontinuità morfologiche che giustifichino la deroga dal punto di vista acustico, è vietato assegnare ad aree contigue limiti di esposizione al rumore che si discostino in misura superiore a cinque decibel”.

La legge rimanda quindi all'osservanza dei “Criteri per la classificazione acustica del territorio” approvati con le D.G.R. 6 agosto 2001, n. 85-3802 e D.G.R. 11 luglio 2006, n. 30-3354. Tali criteri definiscono innanzitutto i principi generali per l'elaborazione del Piano, che a seguire si riportano integralmente:

1. *la zonizzazione riflette le scelte dell'Amministrazione Comunale in materia di destinazione d'uso del territorio (ex art. 2, comma 2 della Legge Quadro n. 447/1995) pertanto prende le mosse dagli strumenti urbanistici, integrandosi e coordinandosi con essi;*
2. *la zonizzazione tiene conto dell'attuale fruizione del territorio in tutti quei casi nei quali la destinazione d'uso definita dal Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) non determini in modo univoco la classe acustica, oppure, per le zone interamente urbanizzate, se la destinazione d'uso non risulti rappresentativa;*
3. *la zonizzazione acustica tiene conto, solo per le zone non completamente urbanizzate (definite al paragrafo 2.6) del divieto di contatto diretto tra aree, anche di comuni confinanti, aventi livelli assoluti di rumore che si discostano più di 5 dB(A);*
4. *la zonizzazione non tiene conto della presenza di infrastrutture dei trasporti (stradali, ferroviarie, aeroportuali, ecc.) secondo quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, del D.P.C.M. 14/11/97. In particolare l'attribuzione dei limiti propri al rumore prodotto dalle infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, così come definite dai decreti attuativi della Legge 447/95, sarà effettuata successivamente e indipendentemente dalla classificazione acustica definita.*
5. *la zonizzazione privilegia in generale ed in ogni caso dubbio le scelte più cautelative in materia di clima acustico, al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di tutela previsti dalla Legge Quadro sull'inquinamento acustico n. 447/95;*
6. *la facoltà di accostare zone appartenenti a classi non contigue, richiamata all'ultimo capoverso delle premesse, è ammessa unicamente in sede di prima classificazione acustica redatta secondo i presenti criteri, ferma restando l'eventuale conferma degli accostamenti critici evidenziati nella prima classificazione in caso di successive modifiche o revisioni della stessa.*

I Criteri per la classificazione acustica del territorio delineano quindi una procedura articolata in 4 fasi operative (più una “Fase 0” di “Acquisizione dati ambientali ed urbanistici”) che sono state integralmente ripercorse per la revisione del Piano di Classificazione Acustica.

Le modalità di svolgimento delle operazioni incontrate nelle varie fasi e le problematiche affrontate sono descritte nei capitoli successivi.

## **0.5. ACQUISIZIONE DATI AMBIENTALI ED URBANISTICI**

La fase di acquisizione dei dati urbanistici, ambientali e cartografici è risultata notevolmente semplificata dalla disponibilità di uno strumento urbanistico recente, aggiornato e fedele agli usi reali o effettivamente previsti del territorio.

Il procedimento di classificazione si è basato principalmente sullo strumento urbanistico e sull’analisi del territorio reale.

Poiché lo strumento urbanistico non affronta in modo esplicito e sistematico il tema delle infrastrutture di trasporto si sono acquisiti i risultati del monitoraggio del traffico effettuato nell’ambito della redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S.).

## **0.6. PARTICOLARITÀ DEL PROCEDIMENTO DI REVISIONE**

La sequenza operativa delineata nei Criteri per la Classificazione Acustica del Territorio è di tipo “lineare”, ovvero i risultati ottenuti per ciascuna fase operativa gettano le basi per le analisi della fase successiva, ed è perfettamente percorribile in caso di prima classificazione.

Nel caso di revisione di uno strumento esistente, tuttavia, la norma impone il divieto di introdurre nuovi “accostamenti critici” tra classi non contigue.

Conseguentemente la sequenza operativa seguita assume un carattere “ricorsivo”, ovvero le scelte compiute nelle varie fasi devono essere valutate anche in relazione alle conseguenze (possibile violazione del divieto) che esse comportano nelle fasi successive.

Oltre al divieto di introdurre nuovi “accostamenti critici”, esistono altri due principi in relazione ai quali il Piano di Classificazione Acustica vigente influisce sulle scelte della revisione generale:

- è prassi consolidata non effettuare innalzamenti di classe (revisione rispetto a vigente) che coinvolgano insediamenti residenziali esistenti, nemmeno nei casi nei quali anche la nuova classe sia idonea agli insediamenti stessi (tali prassi trae origine dal fatto che in varie occasioni Arpa e Province si sono espresse in tal senso);
- è buona pratica non effettuare, laddove possibile, diminuzioni di classe (revisione rispetto a vigente) che coinvolgano insediamenti produttivi esistenti e aree ad essi limitrofe (tale pratica discende dalla volontà di non comportare un aggravio dal punto di vista degli adempimenti ambientali alle attività produttive in condizione di regolarità rispetto allo scenario attuale).



## 1. FASE I

### 1.1. FINALITÀ E AZIONI PREVISTE

Secondo i Criteri per la Classificazione Acustica del Territorio, nella Fase Operativa I:

- “si perviene, quando possibile, a stabilire un valore di classe acustica per ogni destinazione d’uso del P.R.G.C.” [...] Per le categorie omogenee d’uso del suolo per le quali non è stata possibile un’identificazione univoca di classificazione acustica, si indicherà, in questa fase, l’intervallo di variabilità”.
- “La classificazione acustica da Fase I, così come da Fase II e III, viene realizzata [...] considerando solo gli insediamenti residenziali e lavorativi e non le infrastrutture dei trasporti le quali sono peraltro soggette a norme specifiche.”

### 1.2. ATTUAZIONE DELLA FASE OPERATIVA

La associazione tra destinazione d’uso del P.R.G.C. e Classe Acustica definita dal D.P.C.M. 14/11/1997 è illustrata nei paragrafi seguenti.

#### 1.2.1. Centro storico

Nell’ambito del vigente Piano di Classificazione Acustica il Centro Storico (aree degli Insediamenti Urbani aventi caratteri Ambientali I.U.A., Capoluogo e Pollenzo) è classificato in parte in Classe Acustica II e in parte in Classe Acustica III, secondo una articolazione che non trova riscontro nelle destinazioni d’uso del P.R.G.C.; è risultato pertanto impossibile individuare un criterio di classificazione compatibile con il mantenimento dell’attuale classificazione.

Privilegiando l’esigenza di operare una classificazione il quanto più possibile sulla base di scelte di valenza generale, si è quindi proceduto alla classificazione di tutti i tessuti urbani appartenenti al Centro Storico in Classe Acustica III.

<b>Destinazione</b>	<b>Cl. Acustica associata</b>
S1 tessuto storico (su impianto medioevale murato) - Capoluogo	III
S2 tessuto storico a corti chiuse o corti concatenate - Capoluogo	
S3 tessuto storico di tipo seriale lungo il fronte strada - Capoluogo	
S4 tessuto di ricostruzione medioevale-moderna – Pollenzo	
S5 tessuto storico ottocentesco di riplasmazione carloalbertina – Pollenzo	
S6 tessuto contemporaneo con tracce (anche archeologiche) di epoca precedente	

#### 1.2.2. Zone per attività residenziali

Già nel corso della prima fase operativa si sono potute associare univocamente:

- la Classe Acustica III al tessuto urbano storico localizzato esternamente al centro storico (I.U.A.),

caratterizzato da una media densità di popolazione e in generale tratti riconducibili alla descrizione delle aree di tipo misto riportata nel D.P.C.M. 14/11/1997;

- la Classe Acustica II al tessuto urbano presente nelle aree collinari, caratterizzate da tratti riconducibili alla descrizione delle aree di tipo prevalentemente residenziale.

Alle altre zone per attività di tipo residenziale in questa fase è associato un intervallo di variabilità dalla Classe Acustica II alla Classe Acustica IV, ovvero le tre classi idonee alla funzione residenziali (a fronte di una mera compatibilità ipotizzabile per le Classi I e V).

Alle aree destinate a verde privato è associato un intervallo di variabilità corrispondente a quello associato al tessuto urbano nel suo insieme.

Non è stato associato in questa fase operativa un intervallo di variabilità limitato alle aree di rinaturalizzazione, in quanto si tratta di aree non caratterizzabili individualmente secondo le definizioni della norma vigente e le indicazioni delle Linee Guida.

<b>Destinazione</b>	<b>Cl. Acustica associata</b>
T1 tessuto urbano a corte chiusa	III
T2 tessuto urbano a corte aperta	
T7 tessuto urbano di origine rurale	
T5-c tessuto urbano con impianto aperto o libero in collina	II
T6-c tessuto urbano con tipologia edilizia isolata in collina	
T3 tessuto urbano con impianto seriale	II-IV
T4 tessuto urbano con case in linea	
T5-p tessuto urbano con impianto aperto o libero in pianura	
T6-p tessuto urbano con tipologia edilizia isolata in pianura	
TR Aree di riqualificazione con finalità prevalentemente residenziale	
Vp aree destinate a verde privato	II-IV
Ari (EE/ri) aree di rinaturalizzazione	I-VI

### 1.2.3. Zone per attività economiche

In linea di principio, sulla base delle definizioni del D.P.C.M. 14/11/1997, si è ipotizzata una corrispondenza tra destinazioni terziarie e commerciali e Classe Acustica IV; tra destinazioni artigianali e Classe Acustica V; tra destinazioni produttive e Classe Acustica VI.

La commistione di usi presente nel territorio unitamente al divieto di inserimento di nuovi accostamenti critici rispetto alla prima classificazione ha tuttavia richiesto l'associazione alle varie destinazioni di un intervallo di variabilità che permettesse nella successiva fase di tenere conto delle peculiarità di ciascuna area e le scelte compiute in passato.

Si sono potute associare univocamente:

- la Classe Acustica IV alle aree di riqualificazione con finalità prevalentemente terziaria e alle aree destinate alla distribuzione di carburante (il P.R.G.C. specifica questa destinazione per le aree in fregio alla tangenziale);

- la Classe Acustica V alle aree destinate ad attività estrattive (la classe più elevata di interesse per attività limitate al periodo diurno).

<b>Destinazione</b>	<b>Cl. Acustica associata</b>
BC - DC aree destinate ad attività terziari e commerciali	III-V
BM - DM aree destinate ad attività artigianali	III-VI
BI - DI aree destinate ad attività produttive	IV-VI
TT Aree di riqualificazione con finalità prevalentemente terziaria	IV
Vpv Aree destinate a verde privato vincolato	III-VI
IC Aree destinate alla distribuzione di carburanti	IV
ED/c Aree destinate ad attività estrattive	V

#### 1.2.4. Zone per attività di interesse collettivo

Sulla base dell'analisi delle caratteristiche delle destinazioni d'uso ricadenti in questa categoria:

- all'area cd. "Villa Moffa" è stata associata la Classe Acustica II;
- alle aree per attrezzature per la collettività e l'ospitalità è stato associato un intervallo di variabilità tra la Classe Acustica II e la III;
- alle aree per attrezzature per la fornitura di servizi tecnologici, nella quale ricade un insieme eterogeneo di servizi (depuratore, cimiteriali ecc.) è stato associato un intervallo di variabilità tra la Classe Acustica III e la IV;
- le aree per attrezzature riservate alle funzioni ferroviarie sono state associate naturalmente alla Classe Acustica massima;
- alle aree per attrezzature sportive è stata associata la Classe Caustica III (si veda a tale proposito la classificazione delle zone per servizi pubblici).

<b>Destinazione</b>	<b>Cl. Acustica associata</b>
A.R.C. - a.d.i. aree destinate ad ospitare attrezzatura e residenza comunitaria	II
AIC/c aree per attrezzature per la collettività e l'ospitalità	II-III
AIC/e aree per attrezzature per la fornitura di servizi tecnologici	II-IV
AIC/f aree per attrezzature riservate alle funzioni ferroviarie in attività	VI
AIC/s aree per attrezzature sportive	III

#### 1.2.5. Zone per attrezzature di interesse generale

Sulla base dell'analisi delle caratteristiche delle destinazioni d'uso ricadenti in questa categoria:

- alle aree destinate ad ospitare impianti di interesse militare, assimilabili nello specifico in generale ad attività di ufficio, è stata associata la Classe Acustica III;
- all'area demaniale, occupata dal Tiro a Segno, è stata associata la Classe Acustica V (la classe più elevata di interesse per attività limitate al periodo diurno).

<b>Destinazione</b>	<b>Cl. Acustica associata</b>
AlG/m aree destinate ad ospitare impianti di interesse militare	III
AlG/st aree demaniali	V

### 1.2.6. Zone per servizi pubblici

Le Linee Guida Regionali suggeriscono l'attribuzione alle aree destinate ad Istruzione della Classe Acustica I. All'atto pratico, nella maggior parte dei casi procedere in tal senso contravverrebbe al divieto di creazione di accostamenti critici successivamente alla prima classificazione enunciato nella L.R. 52/2000. Conseguentemente è stato necessario associare a tale funzione un intervallo di variabilità dalla Classe Acustica I alla III.

A tale proposito occorre fare riferimento alle controdeduzioni alla Osservazioni della Regione Piemonte al Progetto Definitivo del P.R.G.C. ) riguardanti il documento di "Verifica di compatibilità con il vigente Piano di Classificazione Acustica" nel quale per numerose aree viene evidenziata la criticità sopra descritta; la controdeduzione avanzata evidenzia come nelle N.T.A. sia stata inserita un'apposita prescrizione affinché, in fase di realizzazione, sia comunque perseguito il livello di protezione proprio della Classe Acustica I.

Le aree destinate per attrezzature di interesse comune corrispondono ad un insieme eterogeneo di funzioni, pertanto nella fase operativa I non è stato possibile associare un intervallo di variabilità limitato.

Alle aree per verde gioco e sport costruite è stata associata la Classe Acustica III, mentre alle aree con pari destinazione non costruite è stato associato un intervallo di variabilità dalla Classe Acustica I alla IV, poiché la reale modalità di fruizione di tali aree è fortemente condizionata dal contesto nel quale sono calate.

Non è stato inoltre associato un intervallo di variabilità limitato ai parcheggi, in quanto si tratta di aree non caratterizzabili individualmente secondo le definizioni della norma vigente e le indicazioni delle Linee Guida.

Allo stesso modo non sono caratterizzabili individualmente le aree afferenti le attività produttive, tuttavia ad esse è stato associato un intervallo di variabilità limitato dalla Classe Acustica III alla IV in relazione alla classificazione possibile per le attività produttive stesse.

<b>Destinazione</b>	<b>Cl. Acustica associata</b>
SEa - SPa / FEa - FPa istruzione	I-III
SEb - SPb / FEb - FPb attrezzature di interesse comune	I-VI
SEc-co - SPc-co / FEc-co - FPc-co verde, gioco e sport (costruiti)	III
SEc-nc - SPc-nc / FEc-nc - FPc-nc verde, gioco e sport (non costruiti)	I-IV
SEd - SPd / FEd - FPd parcheggi	I-VI
SEe - SPe / Fede - FPe afferenti le attività produttive	III-VI

1.2.7. Unità di paesaggio / Insempiamenti di presidio dei paesaggi agrari

In relazione alle caratteristiche delle unità di paesaggio agrario, coerentemente con le scelte operate nella redazione del vigente Piano di Classificazione Acustica, si è proceduto all'attribuzione della Classe Acustica II alle aree di collina e della Classe Acustica III alle aree di pianura.

Analogamente si è proceduto all'attribuzione della Classe Acustica I alle aree di collina appartenenti all'area protetta denominata Parco delle Rocche del Roero.

Alle unità di paesaggio è stato attribuito un intervallo di variabilità tra la Classe Acustica II e la III.

<b>Destinazione</b>	<b>Cl. Acustica associata</b>
EE unità di paesaggio agrario	II collina III pianura
Parco Rocche Roero	I
EE/tu unità di paesaggio agrario di tutela	II-III
EE/or unità di paesaggio agrario "degli orti"	
Vpr ambiti collinari: aree a verde privato con residenza (in collina)	II-III
Vpr/ca ambiti collinari: aree ed edifici costituenti complesso ambiental	
EE/cs insediamenti rurali di matrice storica	II-III
EE/fa annucleamenti recenti di prevalente matrice rurale	
EE/p insediamenti produttivo in ambito agricolo	

## 2. FASE II

### 2.1. FINALITÀ E AZIONI PREVISTE

Secondo i Criteri per la Classificazione Acustica del Territorio, la Fase Operativa II:

- “si fonda su un’approfondita analisi territoriale “diretta” di tutte le aree cui non è stato possibile assegnare univocamente una classe acustica”;
- al suo termine “le porzioni di territorio cui è stata attribuita una classe acustica coincidono con i poligoni del P.R.G.C. Intendendo con tale termine l’area a cui il P.R.G.C. associa una determinata destinazione d’uso del suolo.”

### 2.2. ATTUAZIONE DELLA FASE OPERATIVA

La disponibilità di uno strumento urbanistico aggiornato fa sì che l’analisi diretta delle aree nell’accezione della verifica della reale destinazione o del reale uso in difformità allo strumento ha assunto una rilevanza limitata. Solo per alcune aree per attrezzature di interesse comune sono stati effettuati sopralluoghi per accertare le caratteristiche di aree singole.

L’analisi territoriale è invece stata compiuta in relazione all’insieme delle aree accomunate da una medesima destinazione urbanistica per definire dei criteri generali finalizzati ad affinare quelli descritti al capitolo precedente laddove questi non hanno portato ad una associazione univoca.

Nel definire tali criteri sono state analizzate le previsioni del vigente Piano di Classificazione Acustica, introducendo il fattore di ricorsività nel procedimento non previsto nei Criteri per la Classificazione Acustica del Territorio delineato in premessa.


La specificazione della Classe Acustica definita dal D.P.C.M. 14/11/1997 per le destinazioni d’uso alle quali non è stato possibile associare univocamente una classe nel corso della Fase I è illustrata nei paragrafi seguenti.

#### 2.2.1. Zone per attività residenziali

Per le porzioni di tessuto urbano alle quali era stato attribuito un intervallo di variabilità dalla Classe Acustica II alla IV, si è proceduto attribuendo la Classe IV ai poligoni ricadenti in una porzione di territorio di pianura interessata dagli insediamenti produttivi storici maggiori, di seguito definita “perimetro industriale”.

Tale scelta è stata determinata dall’osservazione che:

- già del Piano vigente, la totalità di tali aree è posta in Classe IV;
- in caso di classificazione in Classe III, la quasi totalità di tali aree sarebbe comunque stata posta in Classe IV al termine del procedimento di classificazione a seguito delle azioni previste nelle fasi operative III e IV.



Alle restanti porzioni di tessuto urbano è stata attribuita la Classe III, salvo riconferma di Classe II attribuita nel vigente PCA.

**Destinazione**


T3 tessuto urbano con impianto seriale	IV ← “perimetro industriale”*
T4 tessuto urbano con case in linea	III ← generale
T5-p tessuto urbano con impianto aperto o libero in pianura	II ← diritto acquisito
T6-p tessuto urbano con tipologia edilizia isolata in pianura	
TR Aree di riqualificazione con finalità prevalentemente residenziale	
Vp aree destinate a verde privato	secondo limitrofe <sup>(1)</sup>
Ari (EE/ri) aree di rinaturalizzazione	secondo limitrofe <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> privilegiando le aree limitrofe appartenenti al medesimo SUE

Le aree a verde privato e le aree di rinaturalizzazione sono invece state considerate accessorie o comunque correlate alle aree costruite limitrofe, e come tali classificate.

È risultato inoltre necessario, al fine di salvaguardare il diritto acquisito delle aree industriali storiche, mantenere per 4 porzioni di tessuto la previsione del PCA vigente, con l'attribuzione di classe acustica superiore alla IV.

L'attribuzione di una classe inferiore avrebbe pregiudicato la permanenza in classe VI delle aree industriali o portato alla creazione di nuovi accostamenti critici.





### 2.2.2. Zone per attività economiche

La classificazione delle aree per attività commerciali, artigianali, produttive è stata affinata secondo i criteri descritti nella tabella seguente.

<b>Destinazione</b>	<b>Ci. Acustica associata</b>
BC - DC aree destinate ad attività terziari e commerciali	IV ← aree consolidate V ← aree comprese nei SUE
BM - DM aree destinate ad attività artigianali	V salvo: - VI limitrofe ad attività produttive BI/DI - III-IV per prevenire accostamenti critici
BI - DI aree destinate ad attività produttive	VI salvo: IV-V per prevenire accostamenti critici
Vpv Aree destinate a verde privato vincolato	III-VI secondo limitrofe <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> privilegiando le aree limitrofe appartenenti al medesimo SUE

### 2.2.3. Zone per attività di interesse collettivo

La classificazione delle aree per attività di interesse collettivo è stata affinata secondo i criteri descritti nella tabella seguente.

<b>Destinazione</b>	
AIC/c aree per attrezzature per la collettività e l'ospitalità	II-III secondo il PCA vigente
AIC/e aree per attrezzature per la fornitura di servizi tecnologici	II ← aree cimiteriali IV ← depuratore

### 2.2.4. Zone per servizi pubblici

La classificazione delle aree per attività di interesse collettivo è stata affinata secondo i criteri descritti nella tabella seguente.

Le aree per attrezzature di interesse comune, a verde privato, i parcheggi e le aree per servizi afferenti le attività produttive sono state considerate accessorie o comunque correlate alle aree costruite limitrofe, e come tali classificate.

<b>Destinazione</b>	
SEa - SPa / FEa - FPa istruzione	I ← se possibile senza accostamenti critici II ← in subordine III ← in subordine, se già nel PCA vigente
Seb-c - SPb-c / Feb-c - FPb-c attrezzature di interesse comune	II ← ospedali, case di cura valutazione caso per caso ← altri
SEb-nc - SPb-nc / FEB-nc - FPb-nc attrezzature di interesse comune	I-VI secondo limitrofe <sup>(1)</sup>
SEc-nc - SPc-nc / FEC-nc - FPC-nc verde, gioco e sport	I-IV secondo limitrofe <sup>(1)</sup>
SEd - SPd / FED - FPD parcheggi	I-VI secondo limitrofe <sup>(1)</sup>
SEe - SPE / Fede - FPe afferenti le attività produttive	III-VI secondo limitrofe <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> privilegiando le aree limitrofe appartenenti al medesimo SUE

2.2.5. Unità di paesaggio / Insedimenti di presidio dei paesaggi agrari

La classificazione delle unità di paesaggio e degli insediamenti di presidio dei paesaggi agrari è stata affinata secondo i criteri de-scritti nella tabella seguente.

**Destinazione**

EE/tu unità di paesaggio agrario di tutela	III ← generale
EE/or unità di paesaggio agrario "degli orti"	II ← secondo il PCA vigente
Vpr ambiti collinari: aree a verde privato con residenza (in collina)	II ← generale
Vpr/ca ambiti collinari: aree ed edifici costituenti complesso ambientale	III ← "zona orti"
EE/cs insediamenti rurali di matrice storica	III salvo:
EE/ia annucleamenti recenti di prevalente matrice rurale	- II pregressa
EE/p insediamenti produttivo in ambito agricolo	- diritto acquisito aree produttive

### 3. FASE III

#### 3.1. FINALITÀ E AZIONI PREVISTE

Secondo i Criteri per la Classificazione Acustica del Territorio, la Fase Operativa III è finalizzata alla omogeneizzazione dei poligoni classificati di superficie minore di 12.000 mq per evitare un Piano di Classificazione Acustica “eccessivamente parcellizzato”.

“Omogenizzare un’area con una o più aree contigue, di differente classe acustica, significa assegnare un’unica classe alla superficie risultante dall’unione delle aree.” I Criteri per la Classificazione Acustica del Territorio individuano 6 fattispecie soggette ad omogeneizzazione:

1. nel caso vi sia un solo salto di classe tra i poligoni da omogenizzare e l’area di uno di essi risulti maggiore o eguale al 70% dell’area totale, si assegna a tutti i poligoni la classe corrispondente a quella del poligono predominante (salvo quanto indicato successivi punti 4 e 5 per le Classi I e VI);
2. nel caso in cui le aree contigue da omogenizzare differiscano per più di un salto di classe o la più estesa di esse risulti avere una superficie inferiore al 70% dell’unione dei poligoni potenzialmente omogeneizzabili, la classe risultante dovrà essere stimata computando la “miscela” delle caratteristiche insediative delle aree, con riferimento alle definizioni della Tabella A del D.P.C.M. 14/11/1997 e a quanto indicato nel seguente paragrafo 3.
3. nel caso in cui le aree contigue da omogenizzare differiscano per più di un salto di classe e quella di area più estesa ha una superficie maggiore del 95% dell’unione dei poligoni potenzialmente omogeneizzabili, sarà possibile suddividerla in due o più aree (ognuna maggiore di 12.000 mq.) e procedere all’omogeneizzazione secondo quanto stabilito nel punto 2;
4. le aree poste in Classe I non vengono mai modificate nella fase di omogeneizzazione. Nel caso in cui l’area di un poligono in Classe I risulti maggiore o eguale al 70% dell’area unione dei poligoni da omogenizzare, poligono in Classe I compreso, tutti i poligoni vengono posti in Classe I, indipendentemente dal salto di classe tra i poligoni stessi. In caso contrario non si procede all’omogeneizzazione;
5. nel caso in cui l’omogeneizzazione coinvolga una Classe VI e una Classe V, l’area risultante viene posta in Classe V. Se l’area in Classe VI ha una superficie maggiore al 95% dell’area totale, è possibile suddividerla in due aree (ognuna di superficie maggiore a 12.000 mq.) e procedere all’omogeneizzazione, in Classe V, di una sola di esse;
6. nel caso di poligoni di dimensioni ridotte (minore di 12.000 mq.) inseriti in contesti territoriali in cui non sia possibile individuare l’isolato di riferimento (p.es. grandi aree agricole) [...] se la superficie del poligono associato al contesto territoriale in cui non sia possibile individuare l’isolato di riferimento risulta essere maggiore di 24.000 mq. (poligono da omogenizzare escluso), si procede alla suddivisione della stessa in due poligoni e alla successiva omogeneizzazione di uno di essi con il

poligono di dimensioni ridotte; i poligoni così risultanti devono in ogni caso avere dimensioni superiori a 12.000 mq.

### **3.2. ATTUAZIONE DELLA FASE OPERATIVA**

Ai fini dell'elaborazione del PCA, sono stati introdotti 2 ulteriori principi generali secondo quanto descritto al paragrafo precedente:

- le aree per istruzione o per strutture sanitarie poste in Classe Superiori alla I sono state considerate ai fini dell'omogeneizzazione appartenenti alla fattispecie di cui al punto 4;
- la superficie delle aree di pari classe tra loro separate da viabilità minore è stata considerata complessivamente al fine della verifica di assoggettabilità al procedimento di omogeneizzazione.

Sulla tavola relativa alla Fase III, su ciascuna area interessata dal procedimento di omogeneizzazione, è indicato il numero della fattispecie di riferimento descritta la paragrafo precedente (II.1÷III.6).

Le aree alle quali sono stati applicati i principi aggiuntivi sopra descritti sono state contraddistinte con le diciture "SOC" (scuole, ospedali, case di cura) oppure "disc" (aree discontinue).

## 4. FASE IV

### 4.1. FINALITÀ E AZIONI PREVISTE

Secondo i Criteri per la Classificazione Acustica del Territorio, la Fase Operativa IV è finalizzata:

- all’ottenimento del rispetto del divieto di accostamento di aree i cui valori di qualità differiscono in misura superiore a 5 dB, c.d. “accostamenti critici”, tramite l’inserimento di “fasce cuscinetto”;
- all’inserimento delle fasce di pertinenza previste per le infrastrutture dei trasporti di cui all’art. 3, comma 2 del D.P.C.M. 14/11/97. All’interno di tali fasce ciascuna infrastruttura è soggetta a limiti specifici e indipendenti stabiliti dalla normativa statale);
- all’individuazione delle aree destinate a “manifestazioni di carattere temporaneo, o mobile, oppure all’aperto”.

### 4.2. INSERIMENTO DELLE FASCE CUSCINETTO

Secondo i Criteri per la Classificazione Acustica del Territorio “Le fasce cuscinetto sono parti di territorio ricavate da una o più aree in accostamento critico, di norma delimitate da confini paralleli e distanti almeno 50 metri. [...] Negli accostamenti critici tra aree non urbanizzate si potrà inserire una o più fasce cuscinetto e ad ognuna di tali fasce si attribuirà una classe acustica tale da evitare l’accostamento critico.

Nel processo di inserimento delle fasce cuscinetto valgono le seguenti regole generali:


- possono essere inserite solo in aree non urbanizzate o non completamente urbanizzate. Un’area si considera non completamente urbanizzata qualora la densità urbanistica sia inferiore al 12.5% della sua superficie. La verifica della densità urbanistica è effettuata con riferimento alla superficie di larghezza minima della fascia stessa (50 m);
- non può essere inserito un numero di fasce cuscinetto tale che la superficie totale di esse risulti superiore al 50% dell’area in cui vengono incluse;
- nel caso non possano essere posizionate tutte le fasce cuscinetto necessarie ad evitare l’accostamento critico, verranno inserite solamente quelle di classe acustica contigua all’area più sensibile;
- per un numero dispari di salti di classe acustica tra le due aree in accostamento critico le fasce cuscinetto sono da distribuire in numero uguale all’interno di entrambe le aree; nel caso di un numero pari di salti di classe deve essere inserita una fascia in più nell’area con classe più elevata.

L’inserimento delle fasce cuscinetto è illustrato nella tavola relativa alla Fase IV

#### 4.2.1. Inserimento di fasce cuscinetto con modalità difformi rispetto ai criteri regionali

Per osservare il divieto di inserimento di nuovi accostamenti critici e mantenere ove possibile una coerenza con il PCA vigente, sono state mantenute delle fasce cuscinetto con modalità difformi rispetto ai criteri regionali, individuate nell'estratto riportato a seguire:


1. inserite in aree completamente urbanizzate;
2. inserite a cavallo dell'accostamento critico (25 m per lato) o a partire dall'area con classe inferiore;
3. inserite in area per istruzione;
4. di ampiezza inferiore a quella minima, pari a 50 m.



Fasce cuscinetto difformi rispetto ai criteri generali  
(il numero corrisponde alla fattispecie in elenco)

Per le aree evidenziate nell'estratto riportato a seguire, la superficie delle fasce cuscinetto è risultata superiore al 50% dell'area in cui esso vengono incluse, tuttavia il mancato inserimento di tali fasce avrebbe contravvenuto al divieto di creazione di accostamenti critici successivamente alla prima classificazione enunciato nella L.R. 52/2000. Esse sono state conseguentemente poste interamente a classe acustica inferiore, poiché tale opzione residuale corrisponde al mantenimento delle previsioni del Piano di Classificazione Acustica precedente.

Laddove invece la variazione della classe acustica dell'intera area avrebbe a sua volta comportato la creazione di un accostamento critico, sono state mantenute fasce cuscinetto la cui superficie risulta superiore al 50% dell'area in cui sono incluse.



#### 4.2.2. Accostamenti critici residui


Al termine della Fase IV permangono 4 accostamenti critici:

- accostamento preesistente al confine con il comune di Cherasco;
- accostamento preesistente al confine con il comune di Pocapaglia;
- accostamento riguardante la zona servizi per l'istruzione compresa nel SUE 2024.



L'estensione dell'accostamento critico al confine con il Comune di Cherasco aumenta rispetto al Piano di Classificazione Acustica vigente, passando da circa 70 m a circa 180 m. Tale variazione dell'estensione dell'accostamento non deriva da una trasformazione del territorio avvenuta in contrasto con il Piano di Classificazione Acustica vigente, ma al contrario dal fatto che tale piano teneva in considerazione delle prospettive di trasformazioni del territorio poi non verificatesi, mentre il nuovo Piano di Classificazione Acustica, così come il nuovo P.R.G.C. alla base del medesimo, rispecchiano più fedelmente l'uso attuale e consolidato delle aree.

L'accostamento critico esistente con il Comune di Pocapaglia troverà una sua logica soluzione, secondo i criteri di classificazione stabiliti nella norma, in sede di revisione del Piano di Classificazione Acustica del comune limitrofo.

L'accostamento critico riguardante la zona servizi per l'istruzione compresa nel SUE 2024 deriva dalla nuova classificazione dell'area nel nuovo P.R.G.C. approvato con D.G.R. n. 27-7294/2014. Nelle N.T.A. del P.R.G.C., all'art. 65, è stata inserita un'apposita prescrizione affinché, in fase di realizzazione, sia comunque perseguito il livello di protezione proprio della Classe Acustica I, valutando anche la realizzazione di apposite barriere antirumore. Al momento nel quale si verificassero le condizioni per l'attuazione del SUE, l'Amministrazione comunale valuterà l'individuazione di una ubicazione alternativa.







### 4.3. AREE PER MANIFESTAZIONI DI CARATTERE TEMPORANEO

L'elenco e la posizione delle aree sono riportati su apposita tavola.

La numerazione delle aree risulta non sequenziale al fine di garantire il coordinamento con l'elenco contenuto nei regolamenti comunali.

#### 4.4. FASCE DI PERTINENZA PREVISTE PER LE INFRASTRUTTURE DEI TRASPORTI

Pur ricadendo le infrastrutture di trasporto nella definizione di sorgenti fisse, esso non è soggetto al rispetto dei limiti di emissione sopra descritti in quanto il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 stabilisce all'art. 2 comma 4 che i disposti di cui all'art. 2 del D.P.C.M. 14/11/97 non si applicano alle infrastrutture stradali. Il rumore da traffico non è inoltre soggetto al rispetto dei limiti differenziali di immissione di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14/11/97 in quanto tale sorgente viene esclusa dal campo di applicazione al comma 3 del medesimo articolo. Ne consegue che il rumore da traffico è soggetto al rispetto dei soli limiti assoluti di immissione di cui all'art. 3 del D.P.C.M. 14/11/97.

Il medesimo D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, tuttavia, stabilisce che le emissioni sonore delle infrastrutture stradali siano sottoposte, entro certe fasce territoriali di pertinenza, a limiti di ammissibilità separati ed indipendenti da quelli applicabili alle altre sorgenti sonore antropiche; solo al di fuori di tali fasce il rumore prodotto dalle infrastrutture stradali è da considerarsi congiuntamente a quello generato dalle altre sorgenti e quindi assoggettato ai normali limiti previsti dalla Classificazione Acustica. Tale impostazione genera la necessità di disaggregare i contributi delle stesse infrastrutture dai livelli complessivi misurati e di analizzarli separatamente.

La definizione delle fasce di pertinenza e dei limiti acustici corrispondenti è illustrata nella tabella riportata a seguire.

Tipo di strada	Sottotipi a fini acustici	Ampiezza fascia pertinenza [m]	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri ricettori	
			Diur. dB(A)	Nott. dB(A)	Diur. dB(A)	Nott. dB(A)
<b>A</b> autostrada	-	100 ( <i>fascia A</i> )	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>70</b>	<b>60</b>
		150 ( <i>fascia B</i> )			<b>65</b>	<b>55</b>
<b>B</b> extraurbana principale	-	100 ( <i>fascia A</i> )	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>70</b>	<b>60</b>
		150 ( <i>fascia B</i> )			<b>65</b>	<b>55</b>
<b>C</b> extraurbana secondaria	<b>Ca</b> (strada a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 ( <i>fascia A</i> )	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>70</b>	<b>60</b>
		150 ( <i>fascia B</i> )			<b>65</b>	<b>55</b>
	<b>Cb</b> (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 ( <i>fascia A</i> )	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>70</b>	<b>60</b>
		50 ( <i>fascia B</i> )	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>65</b>	<b>55</b>
<b>D</b> urbana di scorrimento	<b>Da</b> (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	<b>50</b>	<b>40</b>	<b>70</b>	<b>60</b>
	<b>Db</b> (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100				
<b>E</b> urbana di quartiere	-	30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n.447 del 1995			
<b>F</b> locale	-	30				

\* per le scuole vale il solo limite diurno

L'associazione tra le infrastrutture presenti sul territorio i tipi definiti nel D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142 non è univoca in quanto si ha una incongruenza nella descrizione rispetto a quella presente nel Codice della Strada.

Sulla base dei risultati del monitoraggio del traffico effettuato nell'ambito della redazione del Piano Urbano della Mobilità Sostenibile (P.U.M.S) e della classificazione delle strade in base a gestori terzi rispetto all'Amministrazione Cittadina si è proceduto alla classificazione delle infrastrutture come segue:

- la tangenziale è stata considerata strada extraurbana secondaria Ca;
- i tratti extraurbani principali sono stati considerati strade extraurbane secondarie Cb;
- i tratti urbani principali sono stati considerati strade urbane di scorrimento Db;
- tutte le altre infrastrutture sono state considerate appartenenti ai tipi E ed F.

Per quanto concerne le infrastrutture di tipo E ed F:

- la fascia di pertinenza non è stata tracciata in cartografia per chiarezza di consultazione; tale fascia, come stabilito dalla norma, è sempre pari a 30 m;
- non sono stati attribuiti specifici limiti di immissione per il rumore da traffico; per ogni porzione del territorio, il limite di immissione applicabile al rumore da traffico è da intendersi corrispondente al limite assoluto di immissione stabilito per la medesima area dal Piano di Classificazione Acustica.

Per quanto concerne le infrastrutture ferroviarie, le fasce di pertinenza ed i limiti applicabili sono stabiliti univocamente dal D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459.

Le fasce di pertinenza delle infrastrutture stradali di tipo Ca, Cb e Db e le fasce di pertinenza delle infrastrutture ferroviarie sono illustrate nell'apposita tavola di piano.